

328,00
328,00

Ufficio di Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona
o data del timbro a calendario a lato
Adm privati Serie 3 N. 3 N° 1656
Liquidati E
328,00



VERBALE n.2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 24 aprile 2021, ore 10.30

Il 24 aprile 2021 alle ore 10.30, vista la situazione pandemica e le norme per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020 prorogato col DL 21/2021, si è tenuta in modalità telematica a distanza tramite la piattaforma Zoom l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

La Presidente Chiara Reggiani constatato che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e con spedizione di mail, messaggi telefonici whatsapp ai soci.

Nella convocazione è stato specificato il seguente ordine del giorno da discutere e deliberare:

- 1 - Modifica dello Statuto dell'Associazione
- 2- Cambio legale della Sede (da Via Pian Di Cologna 3- Tregnago a Via Camagre 71-Isola della Scala)

Essendo presenti Chiara Reggiani, Anna Laquintana, Leonardo Ranghiero, Maurizio Moretti, Antonio Tesini, Paola Pedrazzoli, Amilcare Meneghello, Peter Szanto, Gino Maini, si dichiara che è da ritenersi regolarmente costituito nel rispetto dello statuto sociale vigente per la validità dell'assemblea straordinaria, convocata oggi. Reggiani chiama Tesini a fungere da segretario.

Chiara Reggiani illustra l'o.d.g. e spiega che è necessario adattare lo statuto alla nuova normativa relativa al Terzo Settore per poter poi procedere con l'iscrizione al Registro Runt; dalle valutazioni svolte è emerso come la scelta migliore sia che l'associazione diventi un'APS (Associazioni di promozione sociale).

Non vi sono modifiche sostanziali dell'attività e delle modalità di svolgimento, ma più che altro sono modifiche formali dovute alla nuova normativa in vigore. Con l'occasione si propone di aggiornare anche gli scopi sociali e le attività.

Viene quindi data lettura integrale del nuovo statuto, che era stato in precedenza anche inviato ai soci e Reggiani chiede di esprimere il voto e l'assemblea conferma all'unanimità la volontà di adeguarsi alle nuove normative apportando le necessarie modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto come da allegato al presente verbale. Contestualmente l'Assemblea affida alla Presidente il compito e dà mandato di fare quanto necessario alla registrazione della modifica statutaria, anche tramite il supporto di Mag Mutua per l'Autogestione di Verona.

Si decide anche di spostare la sede presso l'abitazione della presidente Reggiani Chiara, in Via Camagre 71 a Isola della Scala, facilmente raggiungibile e dotata di spazi adeguati rispetto la precedente sede.

Null'altro essendovi da deliberare nell'assemblea straordinaria e nessun altro chiedendo la parola letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.15

Isola della Scala, 24 aprile 2021

Il Presidente

Il Segretario





1944 0115



**ASSOCIAZIONE ANTICHE CONTRADE
STATUTO**



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ANTICHE CONTRADE APS>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione assume la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del CTS.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Camagre 71 a Isola della Scala (Vr) – 37063.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

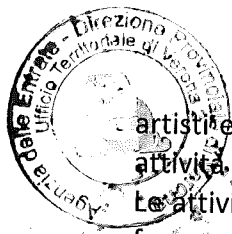
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo alcuno di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si propone di favorire l'aggregazione dei diversi soggetti sociali attraverso il recupero della cultura dei mestieri strettamente legati all'arte e alla terra, tramite il potenziamento e lo sviluppo di ogni personale inclinazione, ovvero coniugando "arte e terra", cioè



artistiche contadini, artigiani e musicisti, raccoglitori di officinali tintorie, cultori d'arte molitoria e attività affini.

Le attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017, art. 5, c.1 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in due aree strettamente interconnesse tra loro:

- filone artistico:
 - divulgazione della pratica dell'Eco Arte o Land Art, anche mediante l'organizzazione di specifiche manifestazioni in tal senso, in particolare ma non esclusivamente con la rassegna "Terra e Arte" (nata nel 2007);
 - realizzazione e gestione di "Residenze d'Artista";
 - organizzazione di seminari, eventi, laboratori, corsi di formazione, percorsi educativi e/o didattici e attività simili sui temi di interesse dell'associazione, in particolare l'espressione artistica, il recupero degli antichi mestieri, la cultura contadina;
 - realizzare mostre, rassegne, festival, sia nell'ambito delle arti figurative che in quelle letterarie e performative, o in eventuali altre forme di espressività artistica, specialmente ma non solo collegate ai temi naturalistici;
 - organizzare e gestire workshop legati all'espressività artistica e/o al recupero di mestieri e saperi artigianali e contadini;
 - rigenerare spazi e luoghi per renderli adatti ad ospitare attività artistiche nel rispetto dello spirito degli stessi e dell'ambiente circostante;
 - promuovere attività volte alla diffusione di una cultura della convivenza pacifica e del rispetto;
- filone ambientale:



Albano Roggio

- realizzare e gestire, anche rivitalizzando beni immobili, spazi divulgativi, informativi ed espositivi quali EcoMusei o simili, in particolare connessi ad aree di particolare pregio ambientale;
- presidiare, valorizzare e mantenere aree ambientali in zone di interesse ecosistemico e/o bisognose di tutela, anche realizzando percorsi attrezzati di visita, ciclabili e/o pedonali, e organizzando attività di accompagnamento agli stessi e ad ulteriori individuati nel territorio;
- organizzare e svolgere attività di divulgazione, formazione, educazione, didattica e informazione, sia seminariali / laboratoriali che percorsi più ampi, sui temi dell'ambiente, della tutela della Terra e delle biodiversità, dei cambiamenti climatici, della salute alimentare, dell'agricoltura come pratica di cura dell'ambiente e ambiti connessi, rivolte tanto a minori, alunni, studenti e giovani, quanto a esperti, naturalisti, artisti e adulti in genere;
- realizzare workshop in ambito botanico, faunistico, nonché nella conoscenza e consapevolezza delle interazioni degli esseri umani con la natura, anche dal punto di vista dell'alimentazione, del lavoro e della tutela reciproca della vita.

I due filoni di attività verranno svolti in un'osmosi continua tra gli ambiti, intrecciando tra loro le due anime dell'associazione in una programmazione unitaria e interconnessa. Oltre a quanto sopra indicato, l'associazione potrà svolgere ogni altra azione atta al raggiungimento degli scopi sociali e riconducibile alle attività di interesse generale sopra individuate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.



Orsario Poggia



ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a nove membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento della quota associativa annuale.



Alfano Reggiani

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dai membri dello stesso al proprio interno.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, se le sue funzioni non sono svolte dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19



Elisabetta Pizzoni



(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Philippa Reggiani

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Il trattamento dei lavoratori dell'associazione è normato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, l'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)



Olivera Reggla

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

328,00
328,00
328,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA 2
data del timbro a calendario a lato 13 MAG. 2021
Atti privati Serie 3 N.
Liquidità 8 3 N° 1656
328,00



Philaro Poggia
[Signature]